

Codice DB1105

D.D. 11 luglio 2011, n. 688

D.G.R. n. 26-2302 del 4 luglio 2011. Approvazione delle linee guida per la gestione della variazione di idoneità delle superfici vitate presenti nello Schedario viticolo.

Visto il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 che reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo

Visto il decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito DM) 16 dicembre 2010, che reca le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni.

Il suddetto DM 16 dicembre 2010, in particolare, stabilisce che la misurazione dei vigneti sia effettuata esclusivamente per il tramite del sistema di fotointerpretazione (GIS) e che al termine delle operazioni di allineamento sia registrata a Schedario viticolo un'unica superficie pari al GIS, e che tale valore di superficie debba essere utilizzato come riferimento per tutti i procedimenti tecnico-amministrativi, ivi comprese le attività di controllo.

La deliberazione della Giunta Regionale n. 26-2302 del 4 luglio 2011, approvando il Piano Operativo in merito all'allineamento ed al trasferimento dei dati nello Schedario viticolo, ha disposto di rinviare, a successivi atti del Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali della Direzione Agricoltura, la definizione di linee guida per la gestione di specifiche attività previste dal Piano Operativo stesso.

Essendosi reso necessario specificare con maggiore dettaglio, tra le attività previste nel Piano, la procedura da effettuare nel caso di richieste della variazione idoneità ovvero richieste di poter produrre un vino a denominazione di origine diverso da quello prodotto precedentemente, si ritiene opportuno definire delle linee guida per la gestione della variazione idoneità, finalizzate esclusivamente alla rivendicazione dei vini a denominazione di origine per la vendemmia 2011. Tali linee guida sono allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;

determina

di approvare le linee guida per la gestione della variazione idoneità, allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale, sulla base delle disposizioni della deliberazione n. 26-2302 del 4 luglio 2011 recante disposizioni in merito all'allineamento delle superfici vitate nello Schedario

viticolo. Tali linee guida sono finalizzate esclusivamente per la rivendicazione dei vini a denominazione di origine per la vendemmia 2011.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il Dirigente
Gaudenzio De Paoli

Allegato

Linee guida per la gestione della variazione idoneità

Tali linee guida servono per ribadire o meglio specificare quanto già indicato nel Piano operativo approvato con DGR n. 26-2302 del 4 luglio 2011 e le note operative trasmesse dal CSI (versione 7.4.0 del 27 giugno 2011).

Tali linee guida sono finalizzate esclusivamente per la rivendicazione dei vini a denominazione di origine per la vendemmia 2011.

La richiesta di variazione idoneità va utilizzata esclusivamente per richiedere una variazione idoneità (da DO a DO o da vino a DO) per ogni singola unità vitata. Ovviamente la comunicazione può riguardare una o più unità vitate.

Si precisa che per tutte le superfici già iscritte negli Albi e presenti su sistema icdeis è necessario importare il dato dallo stesso sistema camerale :

- Utilizzando su Schedario le funzionalità “importa da “dettaglio Albo” o “Albo vigneti” quando c’è corrispondenza di chiave catastale; in questo caso l’idoneità viene definita in stato “definitiva”;
- Utilizzando su Schedario le funzionalità di “modifica “ o “modifica multipla” quando occorre ricostruire il dato manualmente; in questo caso l’idoneità viene definita in stato “provvisorie ex albo”;

Rispettando il controllo sulla capienza di matricola opportunamente calibrato.

La comunicazione va presentata su SIAP, utilizzando l’applicativo estirpo-impianto vigneti, attraverso la “comunicazione di variazione idoneità “.

Tale comunicazione una volta trasmessa modificherà l’idoneità presente a schedario mettendola in uno stato "provvisorio". A seguito di accertamento dell’idoneità da parte delle Amministrazioni provinciali lo stato cambierà in "definitiva" .

L’iter da seguire è quello già esistente per ogni pratica :

- la comunicazione viene compilata presso un C.A.A. o dallo stesso richiedente utilizzando le credenziali rilasciate dal Sistema Piemonte, completata la fase di compilazione della domanda da parte dell’utente abilitato si effettua la stampa definitiva;
- la stampa della comunicazione deve essere sottoscritta da parte del richiedente, consegnata all’ufficio dell’Amministrazione Provinciale competente per territorio;
- la comunicazione va trasmessa per via informatica,

Per il carattere di estrema urgenza dovuta al processo di allineamento ed esclusivamente per il 2011, la superficie vitata oggetto di comunicazione acquisisce lo stato di “idoneità provvisoria” ai sensi dell’art. 16 del DM 16 dicembre 2010 a seguito di trasmissione telematica della comunicazione e della presa in carico da parte dell’Amministrazione Provinciale.

La comunicazione va trasmessa telematicamente entro il 15 luglio 2011. Tale scadenza è ordinatoria e non perentoria ed è stata fissata in accordo con le rappresentanze agricole e con le Amministrazioni provinciali al fine di contenere al massimo le richieste all’approssimarsi della vendemmia e di consentire nel limite del possibile la normale attività istruttoria da parte delle Amministrazioni provinciali.

La comunicazione deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al reimpianto per vigneti con anno di impianto successivo al 1987.

La stampa della comunicazione consegnata alla Provincia deve avere apposta la marca da bollo di corrente valore (€ 14,62).

Una volta ricevuto tale documento completo in ogni sua parte la comunicazione sarà presa in carico a sistema da parte della Provincia.

Nel caso in cui la comunicazione trasmessa informaticamente sia errata, su richiesta del CAA o del richiedente alla Provincia competente, può essere annullata dalla Provincia stessa prima della presa in carico consentendo successivamente la trasmissione della nuova comunicazione corretta.

La Provincia, attraverso la successiva fase di accertamento, renderà “definitiva” l’idoneità, entro la campagna vitivinicola 2011-12.

Nel caso in cui a seguito di accertamento vengano modificati da parte della Provincia i dati della scheda agronomica (varietà , idoneità a DO, superficie) rispetto a quelli presenti nella comunicazione questi aggiorneranno lo schedario definitivamente; pertanto nel caso in cui si voglia rivendicare tale superficie sarà necessario da parte del CAA effettuare una nuova validazione del fascicolo aziendale.

In ogni caso in fase di dichiarazione unica 2011 sarà possibile rivendicare anche le produzioni ottenute da UV con idoneità ancora provvisoria.

Per i nuovi impianti, effettuati entro il 31 luglio 2009 e che entrano in produzione per la prima volta nella campagna 2011/2012, la resa unitaria delle superfici vitate idonee o potenzialmente idonee alla DO viene fissata nel 70% della resa stabilita da disciplinare di produzione.